

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il 10.01.2022 alle ore 18.30, presso la sede legale in Civitanova Marche MC via Pasubio 1/A codice fiscale e partita IVA 01674080435, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ARTEINMUSICA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Cambio denominazione sociale;**
- 2) **Modifiche associative - statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore";**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente LORENZO DI BELLA chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Francesca Iacopini

Sono presenti tutti i soci ad oggi iscritti regolarmente

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare la in primis il numero dei soci fondatori dell'Associazione nel numero minimo previsto dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018. Di fatto i Soci fondatori divengono i seguenti (soci che anche in periodi pregressi hanno prestato la propria opera per le finalità istituzionali con coerenza e costanza):

-LORENZO DI BELLA CF DBLLNZ73E151324H

-BARBARA DOLCIOTTI CF DLGBB63R68C770P

-GIUSEPPINA DOLCIOTTI CF DLGPP43AA41C770N

-CRISTINA GENTILI CF GNTCST69A45G920R

-FRANCESCA IACOPINI CF CPNFNC80T42I324F

-MAURO MAZZIERO CF MZZMRA66P16H211J

-WALTER LUCCI CF LCCWTR62S21D542Q

Poi, sempre con riferimento al primo punto all'ordine del giorno il Presidente indica l'obbligo di modificare la denominazione sociale per adeguarla al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018 e dalla Legge di Bilancio 2022.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità la seguente nuova denominazione per l'associazione:

"Arteinmusica APS" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.

Sul secondo punto all'ODG, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo Statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018 e successive modifiche.



ARTEINMUSICA APS

Associazione di Promozione Sociale

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "ARTEINMUSICA APS", da ora in avanti denominata "associazione".

2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

3. L'associazione APS nasce come modifica imposta da criteri di adesione ed omologazione con i dettami della Riforma del Terzo Settore dall'Associazione Musicale ARTEINMUSICA nata il giorno 08/10/2008 e ne rappresenta la prosecuzione omogenea formale di soggetto per modifica di tipologia specifica di Ente del Terzo Settore. Essa ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche (MC) via Pasubio 1/A, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

4. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione è apartitica ed è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 35 del Codice del Terzo Settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative. Di fatto, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora e cartotessere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 323, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciale, produttiva, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, avute nell'ambito o a favore del commercio equo e solidale, da intere, come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misura di sviluppo in favore del produttore e del bisogno del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una vita dignitosa;
- p) di impieghi per il contrasto del lavoro informale;
- q) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) alloggi sociali, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) beneficenza, sostegno a distanza, cessazione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 156, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, attività reciproche, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2002, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 1 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) richiesta di beni pubblici inutilizzabili o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

● promuovere la diffusione della cultura musicale, artistica e culturale, anche attraverso forme di interconnessione multidisciplinare, al fine di massimizzare l'appello su target di pubblico quanto più possibile ampi e diversificati in qualità di singoli, comunità e istituzioni pubbliche e private;

ideare, organizzare e promuovere manifestazioni musicali e concertistiche, classiche, corali, liriche e contemporanee, sotto forma di eventi singoli e festival, anche multidisciplinari, avendo particolare cura nell'individuare location ed interconnessioni artistiche atte a valorizzare le ricchezze storiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio, come naturale palcoscenico ove sostenere lo sviluppo armonioso e completo di ogni persona, come singolo e come comunità, con particolare attenzione verso i giovani musicisti ed artisti in genere;

● diffondere la cultura musicale e dell'arte visiva, attraverso ogni forma di espressione antica e contemporanea; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere grazie ad occasioni di incontro in presenza e on line attraverso piattaforme, forme di digitalizzazione e comunicazione social e web; organizzare mostre, convegni, workshop, happening, installazioni, seminari formativi e informativi/ divulgativi rivolti ad una platea costituita non solo da esperti del settore ma anche da un pubblico vario e generalista, con particolare attenzione a giovani e studenti;

● promuovere il territorio e le sue peculiarità anche dal punto di vista architettonico, storico, artistico, paesaggistico e demoeconomico, anche attraverso forme di comunicazione mainstream e dunque più seguite dal grande pubblico;

● sostenere la formazione continua in campo artistico di formatori, educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale, artistico e culturale affinché si riesca a riverberare nelle nuove generazioni l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene primario per lo sviluppo armonico della persona ed un valore sociale;

● proporre le proprie attività come luogo di incontro intergenerazionale, formale ed informale, di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, al fine di migliorare conoscenze, capacità e competenze in una prospettiva non solo personale, civica e sociale ma anche occupazionale.

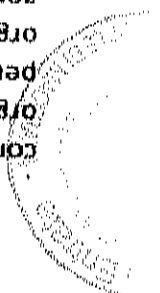
● stimolare la collaborazione tra enti privati e pubblici, sostenendo il concetto virtuoso di reciprocità, la creazione di network formali ed informali su scala nazionale ed internazionale, finalizzati alla diffusione della cultura artistica e musicale, sostenendo il concetto di interconnessione fra persone, istituzioni e tessuto sociale quale strumento principe di lotta contro le disuguaglianze sociali, i pregiudizi di genere e ogni forma di discriminazione

● organizzare eventi/manifestazioni artistiche, musicali, di danza, lettura/poesia/drammaturgia che possano veicolare il messaggio di diffusione culturale/artistica/ di promozione e valorizzazione sociale, anche in un'ottica di crescita dell'individuo come singolo e come parte integrante della comunità. Attenzione speciale verrà rivolta al mondo del disagio giovanile, cercando di offrire attraverso le arti un valido strumento di sostegno alla crescita equilibrata e sana. Si potranno incentivare ed organizzare mostre, workshop, laboratori, corsi, seminari formativi e informativi che riescano ad offrire un valido sostegno alla promozione della cultura del dare, con un'ottica di responsabilità sociale e verso il rispetto della persona e dell'ambiente in cui opera.

2. L'Associazione potrà:

● nell'ambito delle attività culturali, promuovere ed organizzare, in presenza ed on line, attraverso piattaforme social e nuovi strumenti di comunicazione concerti, manifestazioni, seminari,





convegni, conferenze, concorsi e premi musicali con assegnazione di borse di studio e premi, organizzare dibattiti, proiezioni di film e documentari, lezioni concerto, masterclass, corsi di musica per bambini/ragazzi/adulti anche interconnessi con altre arti e con percorsi di coaching personale, organizzazione di eventi/rassegne musicali anche connesse a manifestazioni artistiche di altro genere (pittura, scultura, drammatizzazione, teatro, cabaret, corsi di scrittura e lettura creativa, corsi o percorsi di poesia e letteratura e prosa anche di matrice letterario filosofica o di informazione e formazione scientifico e/ o medica e sociologica)

- nell'ambito delle attività di formazione promozione ed organizzazione della generalità di attività editoriali e pubblicistiche, quali la pubblicazione di bollettini, atti di convegni, studi e ricerche compiute sia in modalità cartacea che digitalizzata / automatizzata, pubblicazione di volumi, cataloghi, cd, vinili, dvd, e file audio e video su piattaforme di condivisione musicale e contenuti in genere, realizzazione di siti web e piattaforme, sempre nel rigoroso rispetto dei dettami del Regolamento Europeo 679/2016 e delle Norme a Tutela del Diritto d'autore e d'immagine; Organizzazione di viaggi / vacanze studio ovvero viaggi e trasferte afferente la finalità di connubio di diffusione della cultura musicale e del valore paesaggistico e naturalistico della varie località con attenzione sempre crescente al respiro sociale, all'importanza dei valori fondanti della comunità educante
- realizzare ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con le altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 36 del Codice del Terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, soggetti tutti individuati da sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

5. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L'adesione all'associazione decorre dalla data in cui la domanda è stata accolta.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

8. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-ordinari: sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione.

-onorari: Sono gli Enti, le Associazioni, le persone giuridiche, le Fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche indicate dal Consiglio direttivo, che per loro attività, trascorsa e presente, possono contribuire all'affermazione dell'Associazione ed al suo prestigio. I soci onorari sono esentati dal versare la quota associativa.

Handwritten signatures and initials on the left margin.

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dalla

normativa;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri

associativi;

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di

lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente

stabiliti dall'Assemblea;

- mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e

astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Al Socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

- Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati entro 60 giorni.

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima

6. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisore legale (se nominato);

Al componente degli organi sociali non può essere attribuito alcun *compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

3. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica o a mezzo pec (se posseduta) o a mezzo fax e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale, se l'associazione possiede un sito internet o una pagina facebook la convocazione può essere pubblicata anche nel sito / pagine facebook. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli

argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario o in sua assenza e per quella sola assemblea da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale, ovvero posto a disposizione su richiesta. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notario o altro funzionario pubblico per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo la modalità stabilita nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Le votazioni dell'assemblea avverranno su indicazione della stessa per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative procedendo anche a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017

- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- redigere l'eventuale regolamento interno.

4. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente e il Segretario

5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

7. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

11. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

13. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

14. Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica

procede alla sua sostituzione salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria, il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

15. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consigliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parole ma non con diritto di voto.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. *Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.*
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche *monocratico*), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed atteso che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci-revisori ove nominati.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi da cessioni di beni e servizi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura artistica, didattica, commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali (nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 383/2000 fino a che questa si renderà applicabile) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, altre entrate compatibili con le finalità sociali

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio / rendiconto di gestione per l'esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblée entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. Occorre ad ogni modo distinguere il ruolo di volontario dal ruolo di lavoratore/professionista svolto anche dalla medesima persona ovvero un soggetto/ aderente può in taluni casi operare come volontario e in altri operare come professionista – lavoratore autonomo. Ad oggi le proporzioni tra lavoratori e volontari inizialmente indicate dal Codice del Terzo Settore risultano superate. Resta fermo il principio che l'APS è un soggetto no profit ed opera principalmente per mano di volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammmissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammmissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART.22

(scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua della liquidazione stessa. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore continuandosi ad applicare la Legge 383/2000 il netto risultante della liquidazione sarà devoluto con finalità sociale a favore di associazioni di promozione sociale con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Con l'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore invece il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto previo positivo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea.

ART. 23

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrisolvibile. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione - Tribunale di Macerata

ART.24

(Privacy)

Le parti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dati secondo la normativa vigente Privacy rif. Regolamento Europeo 679/2016, finalizzando il trattamento dati al perfezionamento dell'atto composto - Statuto associativo di APS

ART.25

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Giuseppe Rizzo

Sig. Roberto Barbara

Sig. Luigi Mella

Sig. Roberto Giamberini

Sig. Giuseppe Rizzo

Sig. Roberto Barbara

Sig. Luigi Mella

Sig. Roberto Giamberini